

NOTIZIARIO N. 10 - 4 MARZO 2024



PROMOZIONE 2024 PER GLI ASSOCIATI.

pag. 3

AFFARI GENERALI

- ◆ E-TECH EUROPE 2024: BOLOGNA FIERE | 7 E 8 MAGGIO 2024.

pag. 4

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ MUD 2024: PUBBLICATO IL DPCM RECANTE L'APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO, SCADENZA FISSATA ALL'1 LUGLIO 2024.

pag. 5

FINANZA AGEVOLATA

- ◆ CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI – BONUS PUBBLICITÀ 2024.

pag. 6

FISCALE

- ◆ APPROVATO IL NUOVO MODELLO 770: INVIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2024.

pag. 7

SINDACALE E PREVIDENZIALE



LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI: DICHIARATA INCOSTITUZIONALE LA NORMA DEL D.LGS. N. 23/2015 (CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI) CHE LIMITA LA REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE AI SOLI CASI DI NULLITÀ “ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE”.

pag. 8



CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: PROROGATA (DAL 30 APRILE) AL 31 DICEMBRE 2024 LA POSSIBILITÀ DELLE PARTI, IN DIFETTO DI DISCIPLINA COLLETTIVA, DI INDIVIDUARE LE COSIDDETTE “CAUSALI” («ESIGENZE DI NATURA TECNICA, ORGANIZZATIVA O PRODUTTIVA»).

pag. 10

- ◆ FLUSSI D'INGRESSO IN ITALIA PER IL 2024 E DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER PRESENTARE LE RICHIESTE DI NULLA OSTA AL LAVORO: CIRCOLARE ILLUSTRATIVA.

pag. 12

- ◆ CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA: DA MAGGIO 2024, DOMANDA PRESENTABILE SOLO SULLA NUOVA PIATTAFORMA INPS.

pag. 26

E' tempo di **ripartenze**
e di nuovi **progetti**
per raggiungere insieme
obiettivi ambiziosi.

Vuoi unirti a noi?

Allora ...

passaparola !



**RACCONTA LA TUA ASSOCIAZIONE
AI TUOI CLIENTI E FORNITORI:**

entrando a far parte del mondo Confimi
potranno usufruire dei nostri servizi
e partecipare a tutte le iniziative
utili a semplificare il loro lavoro.

E PER TE

che hai dedicato tempo ed energie alla tua Associazione
uno **SCONTO** sul contributo associativo 2024.

**E-TECH EUROPE 2024
BOLOGNA FIERE | 7 E 8 MAGGIO 2024**

Segnaliamo alle aziende interessate che Confimi Industria promuove la manifestazione **E-TECH EUROPE 2024** <https://e-tech.show/>, l'evento internazionale dedicato all'industria delle **batterie avanzate e delle tecnologie innovative per l'automotive e la produzione dei veicoli elettrici** che si terrà a Bologna nei giorni 7 e 8 maggio.

Per le aziende associate interessate ad esporre è riservata una **scontistica del 10%** sulla tariffa dell'area nuda: 126€ mq rispetto ai 140€ previsti.

Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare una mail a: sales@e-tech.show

**MUD 2024: PUBBLICATO IL DPCM RECANTE L'APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO,
SCADENZA FISSATA ALL'1 LUGLIO 2024**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 2 marzo 2024 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2022.

Come noto, in base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello specifico DPCM e, pertanto, la stessa dovrà essere effettuata **entro il giorno 1 luglio 2024**. Si segnala, come già accaduto anno scorso, che anche per il 2024 la pubblicazione dello specifico DPCM è avvenuta in ritardo rispetto al termine ultimo consentito dal disposto normativo vigente.

La pubblicazione degli allegati al Decreto è demandata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che a breve dovrà rendere disponibili le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.

Unioncamere provvederà successivamente a mettere a disposizione i prodotti informatici e i portali per la compilazione e la presentazione del MUD 2024.

Come ogni anno l'area tecnica dell'Associazione è a disposizione delle aziende, oltre che per fornire qualunque informazione al riguardo, per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni MUD: **le imprese che intendono avvalersi di tale servizio dovranno inviare la documentazione necessaria (copia dei registri di c/s e formulari di identificazione rifiuti relativi all'annualità 2023) entro il 31 maggio 2024 al seguente recapito:**

Arianna Gavanelli – tel. 0544.280211 – gavanelli@confimiromagna.it

Si segnala infine che, per le aziende che hanno aderito al servizio di tenuta telematica del registro di carico e scarico con il gestionale Ecodesk per il tramite dell'Associazione, non sarà necessario l'invio di alcuna documentazione poiché la trasmissione della dichiarazione MUD 2024 verrà effettuata in maniera completamente automatica.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI - BONUS PUBBLICITA' 2024

ENTE GESTORE	MISE
BENEFICIARI	soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo; enti non commerciali
INTERVENTI AMMISSIBILI	Investimenti pubblicitari
SPESE AMMISSIBILI	Investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali (al netto dei costi di intermediazione e di altre eventuali spese accessorie) su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche online iscritti presso il Tribunale Competente ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati del Direttore responsabile.
AMMONTARE CONTRIBUTO, STANZIAMENTO ECONOMICO E PROBABILE RIPARTO	STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ANCHE ONLINE: Credito d'imposta del 75% a condizione che il valore complessivo degli investimenti relativi all'anno 2024 abbia subito un incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione, nell'anno 2023. Le risorse disponibili per l'edizione 2024 sono pari a 30 milioni di euro: se l'importo complessivo di domande presentate supererà tale importo avverrà una ripartizione delle risorse in misura proporzionale tra gli ammessi al credito.
REGIME DI AIUTO	De Minimis
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a seguito di rilascio di attestazione di sostenimento dei costi da parte di un Revisore legale dei conti.
TERMINI DI PRESENTAZIONE	prenotazione: 01/03/2024 – 02/04/2024 invio dichiarazione consuntivo: 09/01/2025 - 09/02/2025

Per informazioni:
Benedetta Ceccarelli - Tel. 0544.280216 - Cell. 338.6644525 - ceccarelli@confimiromagna.it

APPROVATO IL NUOVO MODELLO 770: INVIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2024

Con il [provvedimento](#) del 26 febbraio u.s., il direttore dell'Agenzia delle Entrate, insieme alle [istruzioni](#) per la sua compilazione, ha approvato il nuovo [modello 770/2024](#) (cliccando sui link che precedono è possibile scaricare i testi dei 3 documenti), che **i sostituti d'imposta devono utilizzare per comunicare le ritenute operate nell'anno 2023 e i dati riguardanti i relativi versamenti.**

Nel modello trovano spazio anche le ritenute su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale oppure operazioni finanziarie con annessi versamenti. Confluiscono nella dichiarazione dei sostituti d'imposta anche le compensazioni operate, i crediti d'imposta utilizzati e le somme liquidate a causa di procedure di pignoramento presso terzi.

In particolare, sono obbligati a presentare il 770 **coloro che devono operare le ritenute alla fonte sui compensi corrisposti, sotto qualsiasi forma** (Titolo III [del Dpr n. 600/1973](#)), e **gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione per specifiche disposizioni normative.**

Il modello, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate in formato elettronico, è composto dal frontespizio e da 16 quadri (SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY); eventuali aggiornamenti saranno comunicati nella sezione dedicata del portale dell'Amministrazione finanziaria.

Il modulo può essere prelevato anche da altri siti internet, a condizione che, in fase di stampa, siano rispettate le caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al provvedimento del 26 febbraio 2024 e che siano indicati l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato e gli estremi del citato provvedimento.

La stampa può essere anche monocromatica con il colore nero, a patto che sia chiaramente leggibile. Gli importi in euro inseriti vanno arrotondati alla seconda cifra decimale.

I soggetti eventualmente incaricati dell'invio telematico del 770/2024 sono tenuti a rilasciare al sostituto d'imposta la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quello approvato il 26 febbraio 2024.

Tra le novità del 770/2024, la sezione relativa all'affrancamento delle quote da OICR (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio), **la nota per l'emergenza alluvionale** nei Quadri ST e SV e la nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.

L'Agenzia delle Entrate rimanda a un successivo provvedimento per l'approvazione delle specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione della dichiarazione.

Il modello 770/2024 deve essere inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre p.v.

LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI: DICHIARATA INCOSTITUZIONALE LA NORMA DEL D.LGS. N. 23/2015 (CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI) CHE LIMITA LA REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE AI SOLI CASI DI NULLITÀ “ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE”

L'art. 2, c. 1, del d.lgs. n. 23/2015 (“Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”), **applicabile ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015**, data della sua entrata in vigore (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 5/2015), prevede: “Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.”.

Con la sentenza n. 22 del 22 febbraio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittima ^[1] della disposizione sopra riportata nella parte in cui limita la tutela reintegratoria ai soli casi di nullità «**espressamente** previsti dalla legge ^[2]».

In particolare, per la Corte Costituzionale:

- A)** nell'esercizio della delega conferitagli dal Parlamento, il Governo ha violato il criterio direttivo stabilito dalla legge n. 183/2014 (cosiddetto Jobs Act - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24/2014); in particolare, ai sensi dell'art. 1, c. 7, lett. c), della legge n. 183/2014, l'esecutivo avrebbe dovuto adottare «uno o più decreti legislativi (...) **nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi**, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali:
- a) omissis;
 - b) omissis;
 - c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e **limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli** (**TOUT COURT**, N.d.R.) e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento;
- omissis»;
- B)** la limitazione – disposta dal Governo con l'art. 2, c. 1, del d.lgs. n. 23/2015 – della tutela reintegratoria alle sole ipotesi di nullità “espressamente” previste dalla legge «appare eccentrica rispetto all'impianto della delega che mira a introdurre per le “nuove assunzioni” una disciplina generale dei licenziamenti di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, a copertura integrale per tutte le ipotesi di invalidità. (...) Al contrario, il legislatore delegato, con la limitazione dell'ambito applicativo dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 ai licenziamenti per i quali la nullità è espressamente prevista, ha dettato una disciplina la cui incompletezza conferma la sua incoerenza rispetto al disegno del legislatore delegante. Sono rimasti privi di

regime sanzionatorio le fattispecie di licenziamenti nulli privi della espressa (e testuale) previsione della nullità (...). Secondo il criterio direttivo, **il legislatore delegato non poteva procedere ad alcuna “specificazione” nell’ambito della fattispecie del licenziamento nullo. Invece ha distinto le ipotesi di nullità espressa rispetto a quelle di nullità non espressa**, ma, nel contemplare la tutela reintegratoria per le prime, nulla ha invece previsto per le seconde».

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, avente effetto abrogativo immediato, **«il regime del licenziamento nullo** (ossia, in primis, la reintegra del lavoratore, N.d.R.) **è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l’espressa (e testuale) sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto** ^[3] (...)».

In altri termini, **la reintegra trova applicazione in tutti i casi di licenziamento nullo, a prescindere che la sua nullità sia espressa o no.**

^[1] Con riferimento all’art. 76 Cost. (“L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.”).

^[2] Per la sentenza di cui si tratta «Il licenziamento nullo, come fattispecie di carattere generale, si rinviene, declinato in termini maggiormente puntuali, nella legge n. 92 del 2012, la quale, novellando l’art. 18 statuto lavoratori, l’ha collocato in cima alla piramide della gravità delle violazioni che comportano la illegittimità del recesso datoriale, raggruppandole nella disciplina unitaria di cui ai primi tre commi di tale disposizione.

Vi sono elencate le ipotesi di: licenziamento **discriminatorio**, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 108 del 1990; licenziamento **intimato in concomitanza col matrimonio**, ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246); licenziamento **legato alla genitorialità**, in violazione dei divieti di licenziamento di cui all’art. 54, commi 1, 6, 7 e 9, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e successive modificazioni; licenziamento **per motivo illecito determinante**, ai sensi dell’art. 1345 cod. civ.; licenziamento inefficace **intimato in forma orale**.

Infine, con una norma di chiusura, è prevista ogni altra ipotesi di licenziamento “riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge”».

^[3] «Oltre al caso oggetto del giudizio principale (nel quale il giudice aveva dichiarato la nullità del procedimento disciplinare e del conseguente licenziamento per la violazione di una forma di garanzia procedurale ulteriore e speciale rispetto a quella di cui all’art. 7 della legge n. 300/1970, N.d.R.), tra le ulteriori ipotesi in cui manca un’espressa previsione della nullità, significative sono quelle del **licenziamento in periodo di comporta per malattia** (in violazione dell’art. 2110 cod. civ.); del licenziamento **per motivo illecito** ex art. 1345 cod. civ., quale quello ritorsivo del dipendente (il cosiddetto **whistleblower**), che segnala illeciti commessi dal datore di lavoro (art. 2, comma 2-quater, della legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»); del licenziamento intimato **in violazione del “blocco” dei licenziamenti economici durante il periodo emergenziale**, disposto dall’art. 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive proroghe; del licenziamento intimato in contrasto con l’art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge); del licenziamento in violazione del diritto alla conservazione del posto di cui all’art. 124, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Più in generale, anche fuori dalle tematiche giuslavoristiche, la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 15 marzo 2022, n. 8472 e 12 dicembre 2014, n. 26242) ha individuato i caratteri della **violazione di norme imperative** che si riconducono al medesimo regime sanzionatorio della nullità.»

**CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: PROROGATA (DAL 30 APRILE) AL 31 DICEMBRE 2024
LA POSSIBILITÀ DELLE PARTI, IN DIFETTO DI DISCIPLINA COLLETTIVA, DI INDIVIDUARE LE
COSIDDETTE “CAUSALI” («ESIGENZE DI NATURA TECNICA, ORGANIZZATIVA O PRODUTTIVA»)**

Il d.l. n. 48 del 4 maggio 2023 - vigente dal giorno successivo e convertito, con modificazioni (efficaci dal 4 luglio 2023), dalla legge 3/7/2023 n. 85 - è intervenuto sulla disciplina del contratto a tempo determinato previsto al Capo III del d.lgs. n. 81/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 17, 18, 26 e 36 del 2023) e, tra l'altro, **ha cambiato sensibilmente la disciplina delle “condizioni” (le cosiddette causali), obbligatorie quando la durata del contratto a termine ecceda - sin dall'inizio o per effetto di proroghe e/o rinnovi - 12 mesi** ^[1].

In particolare, a seguito della modifica apportata all'art. 19, c. 1, del d.lgs. n. 81/2015 ^[2]:

- a) sono state eliminate quelle in precedenza riferite a esigenze:
- temporanee e oggettive estranee all'ordinaria attività;
 - connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria;
- b) è stata riaffermata la prerogativa della contrattazione collettiva di definirle, purché ciò avvenga con accordi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- c) in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi applicati in azienda, le parti sono legittimate a individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l'apposizione di un termine al contratto di lavoro di durata superiore ai dodici mesi (e comunque non maggiore ai ventiquattro). Tale possibilità è temporanea e fino al 30 aprile 2024, data da intendersi riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui scadenza, pertanto, potrà anche cadere oltre.

Sennonché, in assenza (pressoché generalizzata) di causali definite dalla contrattazione collettiva, considerato l'approssimarsi del 30 aprile p.v., l'art. 18, c. 4-bis del d.l. 215/2023 – introdotto, in occasione della sua conversione, dalla legge 23/2/2024 n. 18 (vigente dal 29 febbraio 2024, giorno successivo la sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 49) - **ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 la possibilità delle parti di individuare le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che consentono di estendere la durata del contratto a termine oltre 12 mesi.**

^[1] Ai fini del raggiungimento del limite massimo di dodici mesi a-causali, si tiene conto unicamente dei contratti di lavoro “stipulati” - tale espressione è riferita sia ai “rinnovi” di precedenti contratti di lavoro a termine sia alle “proroghe” di contratti già in essere - a decorrere dal 5 maggio 2023 (art. 24, c. 1-ter, d.l. n. 48/2023, inserito dalla legge di conversione n. 85/2023).

^[2] Art. 19 del d.lgs. n. 81/2015

Testo vigente fino al 4 maggio 2023	Testo vigente dal 5 maggio 2023 al 28 febbraio 2024	Testo in vigore dal 29/2/2024 (come modificato dalla legge di conversione n. 18/2024 del d.l. n. 215/2023)
--	--	--

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51. 1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022. <i>omissis</i>	1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori. 1.1. Comma abrogato. <i>omissis</i>	1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori. <i>omissis</i>
---	--	---

FLUSSI D'INGRESSO IN ITALIA PER IL 2024 E DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER PRESENTARE LE RICHIESTE DI NULLA OSTA AL LAVORO: CIRCOLARE ILLUSTRATIVA

Facendo seguito al D.P.C.M. 27/9/2023, recante “*Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025*” (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 40/2023), e al D.P.C.M. 19/1/2024, recante “*Differimento dei termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro nell’ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l’anno 2024*” (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2024), con l’acclusa circolare interministeriale n. 1695 del 29 febbraio u.s., sono state fornite indicazioni in merito alle procedure e alle tempistiche di inoltro delle istanze da parte dei datori di lavoro interessati.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI
LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA
TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA
BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Lavoro,
Formazione, Istruzione e Famiglia
Servizio politiche del lavoro
TRIESTE

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Servizio Mercato del lavoro
BOLZANO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Lavoro
TRENTO

ALLA REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
PALERMO



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

e, p.c.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
ROMA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- Gabinetto

- D.G.IT
Ufficio Unità per i visti
ROMA

AL MINISTERO DELL'INTERNO
- Gabinetto

- Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione
e della Polizia delle Frontiere
SEDE

AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Gabinetto
ROMA

AL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
- Gabinetto
- Direzione Generale dell'innovazione tecnologica,
delle risorse strumentali e della comunicazione
- Direzione Generale dei rapporti
di lavoro e delle relazioni industriali
- Direzione Generale delle politiche attive del lavoro
ROMA

AL MINISTERO DEL TURISMO
Gabinetto



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

ROMA

ALL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

- Direzione centrale per la tutela,
la vigilanza e la sicurezza del lavoro
- Direzione centrale coordinamento giuridico

ROMA

All' A.N.P.A.L.

Agenzia Nazionale Politiche

Attive del Lavoro

ROMA

All'I.N.P.S.

ROMA

ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA

PROGRAMMAZIONE E I SERVIZI GENERALI

Ufficio II – Sistema informatico del Dipartimento

SEDE

OGGETTO: D.P.C.M. 27 settembre 2023, recante “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 ” - D.P.C.M. 19 gennaio 2024 recante “Differimento dei termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro nell’ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l’anno 2024”.

Si fa seguito alla circolare congiunta prot. 5969 del 27 ottobre 2023, recante le specifiche operative in ordine all’inoltro delle istanze di ingresso per lavoro di cui al D.P.C.M. in oggetto ed in vista del *click-day* relativo all’anno 2024, si richiama preliminarmente il D.P.C.M. 19 gennaio 2024, pubblicato sulla



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio u.s., con il quale è stato disposto il differimento delle specifiche date dedicate ai “click days” e, in particolare, fissando le nuove date rispettivamente al 18, 21 e 25 marzo 2024.

Il D.P.C.M. 27 settembre 2023 ha previsto, all’art. 5, in 151.000 le quote di ingresso legale per motivi di lavoro in Italia per l’anno 2024, ripartiti come segue:

- n. 61.250 quote per lavoro subordinato, non stagionale art. 6, comma 1, lett. b) D.P.C.M. 27 settembre 2023;
- n. 700 quote per lavoro autonomo (art. 6, comma 1, lett. b) D.P.C.M. 27 settembre 2023);
- n. 89.050 per lavoro subordinato stagionale (art. 7, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 27 settembre 2023.

In ordine all’inoltro delle richieste di nullaosta al lavoro per i flussi 2024, si richiamano le indicazioni già fornite con la circolare n. 5969 del 27 ottobre 2023, e, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.

Si conferma che ai fini dell’ingresso di lavoratori per motivi di lavoro subordinato stagionale e non, i Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti, sono:

Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

L’elenco dei Paesi con i quali nel corso del triennio entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it). Si rammenta che in data 20 ottobre 2023 è stato sottoscritto un Accordo tra Italia e Tunisia, con il quale sono stati previsti annualmente 4000 ingressi di cittadini tunisini per motivi di lavoro subordinato non stagionale, e le relative quote saranno riservate per i settori di cui all’art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 27 settembre 2023. Inoltre si evidenzia che



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

il 1° aprile p.v. entrerà in vigore l'Accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l'India, sottoscritto il 2 novembre 2023.

In ordine all'istruttoria per ingressi per lavoro stagionale, si rammenta che tra le Organizzazioni professionali dei datori di lavoro del settore turistico riservatarie di quote (cfr. pagg. 14 e 15 della circolare prot. 5969 del 27 ottobre 2023), è ricompresa la CONFARTIGIANATO IMPRESE, come già indicato con la circolare congiunta prot. 0006738 del 29 novembre 2023.

Quanto alla ripartizione delle quote a livello territoriale, anche per l'anno 2024 le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, anche pluriennali (ivi comprese le conversioni) previste dal D.P.C.M. citato, saranno suddivise con apposita e successiva circolare tra gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, Regioni e Province Autonome, dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite il sistema informatizzato SILEN, sulla base del fabbisogno segnalato a livello territoriale, previa consultazione delle parti sociali e, tenuto conto delle domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture.

Si rammenta, inoltre, che trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei *click day* fissati dal D.P.C.M. 19 gennaio 2024, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo di cui all'art. 5.

ANNO 2024 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

Per l'anno 2024, per gli ingressi in Italia per lavoro, sarà disponibile nell'ambito dell'applicativo dedicato Portale Servizi ALI all'indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm>, la sezione di **precompilazione dei moduli di domanda** (denominata "Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024"), fruibile nelle giornate ed orari sotto riportati:

- dal 29 febbraio p.v. al 16 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- il 17 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

- il 19 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- il 20 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
- dal 22 marzo p.v. al 23 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- il 24 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Si rammenta che per accedere al suddetto Portale è necessario il possesso di un'identità SPID o della CIE.

Le istanze potranno essere inviate, accedendo allo stesso indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm>, dalla sezione "Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024", in via definitiva, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a decorrere da (art. 1 D.P.C.M. 19 gennaio 2024):

- per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lett. a), per lavoro non stagionale, **dalle ore 9:00 del 18 marzo 2024;**
- per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) e commi 4, 5 e 6, **dalle ore 9:00 del 21 marzo 2024;**
- per gli ingressi di cui all'art. 7, **dalle ore 9:00 del 25 marzo 2024;**

Si precisa che nelle giornate di *click day*, le operazioni preliminari di accesso degli utenti, tramite SPID/CIE, all'Area Riservata del Portale ALI, saranno consentite sin dalle ore 8.35 e sarà possibile da tale orario anche compilare le sole tipologie di domande oggetto di *click day*. Per gli altri modelli di domanda non rientranti nel *click day*, la relativa sezione di precompilazione sarà di nuovo disponibile dalla giornata successiva secondo le date ed orari sopra riportati.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote. Qualora l'istanza non rientrasse in quota in base all'ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso "La pratica risulta al momento non in quota".

Eseguito l'accesso sopra descritto, le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande restano quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono rinvenibili accedendo dalla voce "MANUALE" riportata in calce alla pagina della home page dell'applicativo o nell'Area Riservata. Da tale voce



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

risulta altresì scaricabile una nota tecnica che fornisce puntuali informazioni operative per la precompilazione ed il *click day*.

Al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista – nei modelli di richiesta – l'allegazione, attraverso una funzione di *upload*, della documentazione probatoria necessaria che, pertanto, potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione di medesima documentazione, che sarà esibita, eventualmente ove necessario, in originale, all'atto della firma del contratto di soggiorno.

Si fa presente che, nell'ipotesi di istanza di nulla osta al lavoro subordinato regolarmente presentata per i flussi 2023, ai sensi degli articoli 22 e 24 del TUI e non accolta dallo Sportello Unico competente per mancanza di quote disponibili, **è possibile il rinnovo della domanda a valere sui flussi 2024 con la presentazione della medesima documentazione.** A tale fine, si precisa che:

- a) **la prevista verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale**, che il datore di lavoro deve effettuare presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati non stagionali (art. 22, co. 2 del T.U.I), è da intendersi assolta qualora, a parità di mansione e profilo lavorativo richiesto, sia già stata realizzata per un'istanza presentata a valere sui flussi 2023 di cui al DPCM 27.09.2023. **Il datore di lavoro potrà allegare all'istanza di nulla osta al lavoro, a valere sui flussi 2024, la medesima certificazione;**
- b) **il documento di asseverazione**, rilasciato ai sensi dell'art. 24-bis T.U.I. dai professionisti/organizzazioni datoriali, in caso di esito positivo delle verifiche dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'art. 30 bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1998, già allegato all'istanza di nulla osta al lavoro subordinato (a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato, anche nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria) **per le richieste relative all'anno 2023, può essere utilizzato anche per i flussi 2024 in riferimento allo stesso numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro.**
Si ricorda che l'asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 24 bis sopra richiamato (v. elenco sito istituzionale MLPS link: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/ingresso-e-soggiorno-per-lavoro-in-italia/pagine/semplicificazione-procedure-con-le-organizzazioni-datoriali>).

Tali organizzazioni datoriali sono comunque tenute a conservare per un periodo non inferiore a cinque anni la relativa documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte dell'Ispettorato del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti con riferimento all'ingresso di **lavoratori conducenti di autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus** si precisa quanto segue.

Come già indicato in circolare interministeriale del 27.10.2023, l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato può essere presentata solo in favore di cittadini, in possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia, provenienti dai Paesi compresi nell'elenco di cui all'art. 6, comma 3, lett. a). Solo ai fini dell'effettivo impiego nell'attività di conducente all'interno del territorio nazionale, analogamente a quanto avviene in altri Stati membri dell'Unione Europea, le imprese di trasporto per entrambi i settori sopra indicati dovranno dimostrare, che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) (previsti dal d.lgs. n. 286 del 2005 e succ. mod., in attuazione della direttiva 2003/59 e 2018/645, ora 2022/2561 – testo di codificazione – e DM MIT 30 luglio 2021). Nel richiamare i chiarimenti contenuti nella circolare del 6 novembre scorso del Ministero delle Infrastrutture (MIT) (v. link <https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3503/Carta-di-Qualificazione-del-Conducente-CQC-come-conseguirla-o-rinnovarla-una-volta-in-Italia>), si fa presente che è possibile per il conducente titolare di patente di guida superiore rilasciata da uno Stato non comunitario, dipendente da un'impresa stabilita, ai fini di quel che qui rileva, in Italia, acquisire o rinnovare tale qualificazione (CQC) in Italia, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno.

Pertanto, ai fini dell'ingresso di tali lavoratori, con la richiesta di nulla osta al lavoro non stagionale (Mod. B2020) non è necessario documentare il possesso della CQC, ma solo della patente della categoria richiesta.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

Si precisa, inoltre, che la dimensione massima consentita di ciascun documento da allegare è pari a 2MB. E' disponibile la funzionalità della clonazione per la presentazione delle sole istanze per lavoro subordinato stagionale, ad uso di tutti gli utenti, sia privati che profilati come "Patronato /associazione".

Con riferimento a tutti i modelli di istanza di nullavolta in argomento, si fa presente che, qualora al momento della compilazione non fossero disponibili i documenti richiesti, dovranno essere caricate altrettante dichiarazioni di impegno a produrre la documentazione mancante; in tal caso, l'acquisizione della citata documentazione sarà richiesta in fase di istruttoria da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, che trasmetterà in via automatica tramite l'applicativo informatico (SPI 2.0), le comunicazioni al richiedente/datore di lavoro all'indirizzo da questi inserito nella sezione della domanda dedicata al recapito pec/mail . Tale recapito deve intendersi, ai fini dell'istruttoria, quale domicilio eletto dal richiedente, ai sensi dell'art. 47 del codice civile per le notifiche di tutti gli atti del procedimento da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

Il richiedente, ricevuta la comunicazione dello Sportello Unico per l'Immigrazione, può riscontrare la suddetta comunicazione, inserendo direttamente nella propria pagina riservata del Portale Servizi ALI, le integrazioni documentali richieste (dalla Prefettura o dall'I.T.L.) o le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Per il caricamento dei documenti sono previste nell'Area Riservata apposite *"icone di caricamento"* differenziate, secondo quanto riportato nella apposita LEGENDA, in base alla tipologia di documentazione da trasmettere.

La documentazione inserita nell'Area Riservata del Portale Servizi ALI sarà trasferita telematicamente dal predetto Portale al competente Sportello che provvederà ad esaminarla. Non occorre consegnare altra copia presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione nè inviarla via mail/pec.

Riguardo alla gestione delle quote, è utile precisare che il sistema SPI 2.0 prevede un meccanismo di prenotazione automatica delle istanze in quota sul SILEN con riguardo a tutte le pratiche **relative agli ingressi di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato stagionale e non** (con eccezione delle quote previste per conversione di permessi di soggiorno in lavoro il cui impegno definitivo sarà effettuato dall'Ispettorato territoriale del lavoro al



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

momento del rilascio del relativo parere) che, in base alla graduatoria (ordinata secondo la cronologia di invio delle domande registrata nel click day), rientrano nell'ambito del numero di quote previste a livello provinciale per singolo modello.

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 22, commi 5 e 5.01, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, **l'impegno definitivo della quota relativamente al lavoro non stagionale si avrà:**

- **all'acquisizione, entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull'istanza;**
- **ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 60 giorni previsti dal T.U.I..**

Al ricorrere delle suddette ipotesi il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul portale ALI.

Ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, **l'impegno definitivo della quota relativamente al lavoro stagionale si avrà:**

- **all'acquisizione, entro 20 giorni, del parere positivo espresso sull'istanza;**
- **ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 20 giorni previsti dal T.U.I..**

Decorso il termine previsto il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul Portale ALI. In assenza di ragioni ostative di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, il nulla osta, rilasciato automaticamente, verrà inviato – in via telematica –, come di consueto, anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che rilasceranno il visto d'ingresso.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 22, comma 6-bis del T.U.I., il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d'ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa. In tal caso le associazioni datoriali, ovvero il singolo datore di lavoro dovranno provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti attraverso i Sistemi Informatici Regionali.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

Nel caso in cui, invece, l'assunzione si formalizzi solo alla firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico, fatta eccezione per il settore dell'assistenza familiare. Copia di detta comunicazione verrà consegnata al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Per le assunzioni del settore dell'assistenza familiare il datore di lavoro dovrà, invece, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS anche in fase di stipula del contratto presso lo Sportello Unico.

Si rammenta, altresì, che gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, pur mantenendo visibilità, tramite il sistema informatico SPI 2.0, su tutte le istanze di nulla osta pervenute, non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato, stagionale e non, fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, **mentre rimane inalterata tale necessità per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato: in tali casi il parere dell'I.T.L. rimane imprescindibile ai fini dell'impegno definitivo della relativa quota e rilascio del nulla osta.**

Fatto salvo quanto precisato con riferimento alle istanze già presentate a valere sui flussi anno 2023 di cui al D.P.C.M. 27.09.2023, si richiamano le disposizioni emanate con la circolare n. 5969 del 27 ottobre 2023 sulle **verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato (a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato), anche nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria, già rimesse agli Ispettorati del lavoro demandate, ai sensi dell'art. 24-bis T.U.I., in via esclusiva ai professionisti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979** e cioè a coloro che siano iscritti agli albi rispettivamente dei consulenti del lavoro, degli avvocati ovvero dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione agli Ispettorati territoriali del lavoro ai sensi dello stesso art. 1, della legge n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolari n. 3/2022 e 2066/2023), che sarà allegata all'istanza di nulla osta al lavoro, ai sensi dell'articolo 24-bis del T.U.I..

L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dal citato art. 24-bis del T.U.I..

Nella fase di compilazione e di inoltro delle domande, al fine di fornire adeguato supporto tecnico, sarà offerta assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, fruibile nei medesimi orari di operatività dell'applicativo, e raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link **"Scrivi all'Help Desk"**, rinvenibile sia in home page del portale ALI che in calce ad ogni pagina dei moduli di domanda.

I modelli da utilizzare per l'invio delle sole domande soggette ai click day per l'anno 2024 sono i seguenti:

- ✓ **C-Stag** - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- ✓ **B2020** - Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel D.P.C.M. Flussi;
- ✓ **A-bis** - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria;
- ✓ **B** - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela;
- ✓ **VB** - Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- ✓ **LS** - Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- ✓ **LS1** - Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro domestico nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- ✓ **LS2** - Domanda di verifica della sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

Ai fini della conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, fermi restando i requisiti già indicati con circolare n. 5969 del 27 ottobre 2023, si consente la richiesta anche al lavoratore in possesso di permesso di soggiorno scaduto da non più di sessanta giorni (in considerazione della proroga dei termini di presentazione delle relative istanze intervenuta con il D.P.C.M. 19 gennaio 2024).

Per quanto attiene alle verifiche presso il Centro per l'Impiego si fa rinvio alla circolare n. 5969 del 27 ottobre 2023 ed a quanto precisato con riferimento alle istanze già presentate a valere sui flussi anno 2023 di cui al D.P.C.M. 27.09.2023.

Alla luce delle sopraesposte indicazioni, si pregano le SS.LL. di voler informare i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici nonché di dare la più ampia diffusione alla presente, anche per il tramite del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che legge per conoscenza, vorrà informare le Questure della Repubblica.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE
DIRETTORE GEN.LE
POLITICHE MIGRATORIE
M. Forte

IL DIRETTORE GEN.LE
DELL'IMMIGRAZIONE E
DELLE POLITICHE DI
INTEGRAZIONE
S. Congia

IL DIRETTORE GEN.LE
PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE
E.Iacovoni

IL SEGRETARIO GEN.LE
B. Casagrande

**CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA: DA MAGGIO 2024, DOMANDA PRESENTABILE SOLO
SULLA NUOVA PIATTAFORMA INPS**

Nell'ambito dei progetti finalizzati all'attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) affidati all'INPS, è stata realizzata «una Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali, denominata “OMNIA IS”, quale *hub* operativo e informativo a supporto sia dei datori di lavoro e dei loro intermediari sia degli operatori dell'Istituto.

Attraverso la piattaforma “OMNIA IS”, in particolare, i datori di lavoro e gli intermediari possono fruire, all'interno di un unico ambiente, di numerose nuove funzionalità. Tra queste, è presente il nuovo servizio di presentazione della domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO), improntato alla semplificazione delle modalità di compilazione e alla proattività, grazie all'introduzione di controlli e *alert* che restituiscono una serie di informazioni che guidano l'utente alla corretta redazione dell'istanza».

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio:

- n. 2372 del 26 giugno 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2023), ha informato in merito “al rilascio del servizio” e previsto che, al fine di consentire un graduale apprendimento delle modalità d'uso del nuovo modello di presentazione della domanda di CIGO, i datori di lavoro e i loro intermediari potessero inoltrare la domanda stessa sia avvalendosi del nuovo servizio sia utilizzando gli attuali applicativi;

- n. 892 dell'1 marzo 2024, ha comunicato che, a **«partire dal 2 maggio 2024**, gli attuali applicativi verranno dismessi e **la domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO) dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”**.

Si ricorda che alla nuova procedura di invio della domanda di integrazione salariale ordinaria sulla piattaforma “OMNIA IS” si accede dal sito istituzionale www.inps.it, inserendo nella *home page*, alla funzione di ricerca testuale “Servizi per le aziende ed i consulenti”.

Dopo avere effettuato l'autenticazione tramite la propria identità digitale - SPID almeno di livello 2, CNS o CIE 3.0 - viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”.

Dal sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.

Il manuale utente può essere consultato in formato pdf nella *home page* della procedura, alla voce “Documenti”».